



Spett.le

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Corso di Porta Vittoria, 27  
20122 Milano

Prot: COMM/ALe/ALe/2020/2948

Inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it))

Frosinone, 23 novembre 2020

**Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) al documento per la consultazione 437/2020/R/GAS (“DCO”) “Revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato (GNC) sulle reti di trasporto”**

Di seguito le osservazioni di SGI ad alcuni spunti del DCO.

I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.

SGI condivide l'approccio evidenziato dall'autorità nel DCO di introdurre un meccanismo di conguaglio tra i volumi di GNC riconosciuti e quelli effettivamente registrati a consuntivo in caso di forti oscillazioni annuali.

Un meccanismo di conguaglio sia che sia a favore degli Utenti del sistema gas come dell'impresa di trasporto consente di mettere al riparo da eventuali rilevanti impatti finanziari su un singolo anno in cui si può verificare. Tali impatti, data la natura di difficile, se non impossibile, prevedibilità del GNC possono essere ancor più gravi in imprese di trasporto di dimensione ridotta rispetto all'Impresa Maggiore.



Per tali motivi, SGI ritiene che il meccanismo proposto debba essere integrato da ulteriori elementi oggettivi, in caso contrario il conguaglio potrebbe rivelarsi un dispositivo che può intervenire solo nella casistica in cui si trova l'Impresa Maggiore.

Si è assunto che per il calcolo dell'eventuale conguaglio di ciascuna impresa di trasporto i valori da prendere in considerazione nei termini analitici del calcolo saranno quelli specifici di ciascuna impresa.

Per spiegare l'opportunità di alcune integrazioni al meccanismo proposto dall'Autorità facciamo riferimento al caso concreto della scrivente. SGI si trova negli ultimi anni in una situazione virtuosa di GNC specifico di impresa, molto diversa del resto della rete. Un basso GNC ripetuto in più anni consecutivi genera un sempre più basso livello di ricavi riconosciuti GNC. Quindi il livello di costi riconosciuti per il GNC ( $RT_{GNC}$ ) è molto più basso dei costi operativi riconosciuti per l'attività di misura ( $RM_{COR}$ ) presi in considerazione nella proposta dell'Autorità.

In tale situazione la formula proposta per il calcolo dell'eventuale conguaglio si attiverebbe per la scrivente nel 2020, ad esempio, solo per livelli di GNC (decisamente poco realistici) pari a quindici volte i valori attuali. Dal punto di vista economico non ci sarebbe conguaglio per extra costi (o extra ricavi) che ammonterebbero fino a tre volte il livello di costi riconosciuti per il GNC. Situazione che si amplificherà ancor di più nei prossimi anni quando il livello di GNC "riconosciuto" diminuirà ulteriormente in funzione dei bassissimi livelli degli ultimi due anni che entreranno nella media mobile. Ovviamente lo stesso vale, in maniera simmetrica, per conguagli verso gli Utenti della rete.

E ciò contrariamente al caso singolo dell'Impresa Maggiore che attiverebbe il conguaglio, partendo dalla situazione attuale, nella totalità dei casi.

Si propone, quindi, di modificare il meccanismo considerando anche il caso in cui i costi riconosciuti di GNC ( $RT_{GNC}$ ) siano molto inferiori ai costi operativi per l'attività di misura. La formula del calcolo potrebbe essere modificata nella seguente modalità:

- a) Nel caso in cui i quantitativi di GNC effettivamente registrati nell'anno t-1 risultino superiori ai quantitativi di GNC riconosciuti, il conguaglio  $C_{GNC}$  assume valore positivo, ossia le imprese sono tenute a ricevere, ed è pari a:

$$C_{GNC} = \max \left\{ 0; (\Delta Q_{t-1} \cdot P_1) - \min \{ CM^{GNC} \cdot \Delta Q_{t-1}; RM_{COR(t-1)}; RT_{GNC} \} \right\}$$



- b) nel caso in cui i quantitativi di GNC effettivamente registrati nell'anno t-1 risultino inferiori ai quantitativi di GNC riconosciuti ( $\Delta Q_{t-1} < 0$ ), il conguaglio CGNC assume valore negativo, ossia le imprese sono tenute a versare, ed è pari a::

$$C_{GNC} = \min \left\{ 0; (\Delta Q_{t-1} \cdot P_1) - \max \{ CM^{GNC} \cdot \Delta Q_{t-1}; -RM_{COR(t-1)}; -RT_{GNC} \} \right\}$$

Dove  $RT_{GNC}$  è il costo riconosciuto all'impresa di trasporto a copertura del costo del GNC.

Tale proposta non muterebbe il meccanismo proposto dall'Autorità nei confronti dell'insieme del sistema gas e dell'Impresa Maggiore ma avrebbe il vantaggio di intervenire nei confronti del sistema o dell'impresa di trasporto nei casi (auspicati) di GNC medio molto basso.

Si precisa che SGI con le previsioni di GNC per il 2020 (quasi consuntivato in considerazione del fatto che mancano solo i valori definitivi di metà novembre e dicembre) non sarebbe interessata da alcun meccanismo di conguaglio nemmeno con la modifica proposta al meccanismo di calcolo. La modifica proposta vuole unicamente fare in modo di poter intercettare, per gli anni futuri, casi almeno realistici.

Partendo dal condivisibile principio evidenziato dall'Autorità nel DCO secondo il quale la regolazione del conguaglio sarebbe disciplinata nei confronti dell'Impresa Maggiore, che successivamente provvederebbe a regolare con le altre imprese di trasporto le partite di rispettiva competenza, secondo criteri definiti nell'ambito degli accordi di ripartizione dei ricavi, si evidenzia che gli accordi di ripartizione per il 2020 non avevano preso in considerazione la possibilità di eventuali conguagli, ed è necessario che vengano integrati. In tal senso sarebbe auspicabile una precisa indicazione dell'Autorità, al fine di evitare negoziazioni e contestazioni tra le imprese sul punto.